



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

### **CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VOLTA IN CAMBIO DI PRESTAZIONI :**

**II COMUNE DI CASATENOVO**, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n° 7, cod. fisc. e part. IVA 00631280138, qui rappresentato dalla Sig.ra:

- Arch. DEBORAH RIVA, nata a Lecco il 13/12/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione;

e

**TEAM GALGIANA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**, con sede a Casatenovo in Via Don Buttafava n° 23, cod. fisc. e part. IVA 02000090130, qui rappresentata dal Sig.:

- ENNIO DECIO, nato a Casatenovo il 20/09/1953.- cod. fisc DCENNE53P20B943G, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Associazione stessa;

Premesso che:

- il Comune di Casatenovo è proprietario dell'immobile sito in Via Volta su area contraddistinta dal mappale n° 2492 della Sezione Censuaria di Cassina De' Bracchi;
- la Società Sportiva "Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica", con sede a Casatenovo in Via Don Butafava n° 23, ha in uso, come da precorsi accordi, porzioni del fabbricato comunale sopra descritto per il deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l'espletamento delle proprie attività;
- è in scadenza al 31/12/2011 il termine di validità della convenzione per l'uso di dette porzioni di fabbricato, sottoscritta dalle parti in data 20/10/2010;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 22/11/2011, è stata approvata la concessione in uso delle parti di fabbricato sopra citate per l'ulteriore periodo 01/01/2012 – 31/12/2013;

Considerato che non vi sono motivi che ostino a tale concessione, in quanto non emerge alcuna previsione di immediato utilizzo della porzione di immobile qui interessata da parte dell'Ente comunale;

Rilevata la necessità di procedere in tal senso per addivenire ad una formale definizione dell'uso di tale fabbricato, tenuto conto degli scopi statutari del concessionario in questione e della rilevanza sociale delle attività espletate da detto operatore, in linea con l'interesse pubblico dell'Ente, ed in considerazione delle finalità di cui all'art. 5 del vigente Statuto Comunale;

Rilevato che la Soc. Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica collabora con l'Assessorato alla Cultura e Sport nell'organizzazione di manifestazioni quali il "Carnevale Casatese" e la "Festa del Paese", mettendo a disposizione mezzi e risorse propri;

Rilevato altresì che Soc. Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica realizza da molti anni sul territorio del Comune di Casatenovo le seguenti manifestazioni:

- "Marathon Bike" manifestazione storica a valenza nazionale;
- "Cascine e Sentieri" con la quale si promuove la conoscenza del territorio e l'utilizzo dei percorsi e sentieri comunali;

Viste le disposizioni del Codice Civile;

Rilevato che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni tutte contemplate nella presente convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione G.C. n° 200/2011.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

L' anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso il Palazzo Municipale, tra le parti contraenti sopraccitate.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

### **ART. 1 OGGETTO**

Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune di Casatenovo concede in uso alla Società Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica come innanzi rappresentata, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, porzione della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Via Volta 42 (locali 2,3,4), di complessivi mq. 90, su area da distinguersi al mappale n° 2492 della Sezione Censuaria di Cassina De' Bracchi, come meglio identificata e contornata in colore blu nell'elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale (All. "A").

L'accesso a tale porzione di fabbricato dovrà avvenire attraverso la parte di immobile individuata e contornata in colore rosso nel predetto elaborato grafico. Si precisa che le parti di accesso, sia interne che esterne, devono essere usate esclusivamente, dai diversi fruitori dello stabile all'uopo autorizzati, come passaggio per accedere alla porzione di locale concessa in uso e quindi devono essere lasciate sempre libere e sgombre.

### **ART. 2 DURATA**

La presente convenzione ha la durata indicata a punto 1) del precedente articolo.

La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile; pertanto, alla relativa scadenza, eventuali decisioni di ulteriore concessione in uso di parti dell'immobile dovranno essere oggetto di apposito provvedimento dell'Organo comunale competente in carica in detto periodo.

Il Comune di Casatenovo può richiedere al concessionario la restituzione, anche prima della scadenza della presente convenzione, della parte di immobile oggetto della concessione in uso in parola; tale esigenza dovrà essere comunicata per iscritto alla Soc. Sportiva in parola almeno n° 6 mesi prima della data di rilascio.

Alla Società sopra richiamata viene riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa motivata comunicazione da far pervenire, per iscritto, all'Ente comunale almeno n° 3 mesi prima dell'eventuale recesso.

### **ART. 3 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO**

La Società Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica potrà adibire la porzione di immobile qui concessa in uso esclusivamente come magazzino per il deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l'espletamento delle proprie attività. Alla scadenza della convenzione ovvero nel caso di eventuale anticipato rilascio della porzione di locale in concessione ex precedente art. 1 - penultimo e ultimo comma, il predetto concessionario dovrà lasciare detto locale libero e sgombro da qualsiasi cosa.

Le parti di accesso, sia interne che esterne, devono essere usate esclusivamente, dai diversi fruitori dello stabile all'uopo autorizzati, come passaggio per accedere alla porzione di locale concessa in uso e quindi devono essere lasciate sempre libere e sgombre.

Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la parte di immobile di cui trattasi con diligenza ed in buon stato. Relativamente alle spese per il relativo uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Non è consentito al concessionario concedere a terzi il godimento della porzione di immobile in uso senza il consenso del Comune di Casatenovo.

### **ART. 4 OBBLIGHI E ONERI DELLE "PARTI"**

La Soc. Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica si impegna a svolgere, a proprie spese, la manutenzione ordinaria della porzione di immobile oggetto della presente convenzione.

La Soc. Sportiva si impegna altresì a collaborare con l'Assessorato alla Cultura e Sport del Comune nell'organizzazione di manifestazioni quali il "Carnevale Casatese" e la "Festa del Paese", mettendo a disposizione mezzi e risorse propri;

Sono a carico del "Comune" le eventuali spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile medesimo.

### **ART. 5 RESPONSABILITA' DELLA "SOCIETA'"**

La Soc. Sportiva Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica dovrà essere in possesso, per il periodo di durata della convenzione, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile, tale da coprire danni o incidenti derivanti dall'uso delle strutture e impianti di cui alla presente convenzione.

### **ART. 6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi:

- per inosservanza da parte della Società "Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica" degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;

- per mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 (criteri di utilizzazione degli immobili concessi in uso);
- qualora la Società in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- qualora si pervenga allo scioglimento della Società.

In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.

#### **ART. 7 CONTROLLI**

L'uso in conformità di quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Servizio comunale Tecnico/LL.PP. attraverso controlli opportuni.

#### **ART. 8 CONCLUSIONE**

In conclusione di quanto sopra, le "Parti" hanno provveduto a sottoscrivere il presente accordo che si compone di n° 4 pagine, oltre all'allegato "A".

La presente convenzione potrà essere modificata, tassativamente e a pena di nullità, solo mediante atto scritto.

Per tutto quanto non previsto dalle parti nella presente convenzione varranno le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. IL COMUNE DI CASATENOVO**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Arch. Deborah Riva

**p. LA SOCIETÀ SPORTIVA  
"TEAM GALGIANA  
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA"  
IL PRESIDENTE  
Ennio Decio**